

## **ART. 21 BIS REGOLAMENTO L.N.D.**

### **Commissione Accordi Economici della L.N.D.**

1. E' istituita, presso la Lega Nazionale Dilettanti, la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente, ed un numero di dieci componenti, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente.
3. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con Società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F..
4. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.
5. Il reclamo deve essere avanzato entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere analogamente e contestualmente rimesso alla società controparte, allegando allo stesso la ricevuta in originale della relativa raccomandata, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di Euro 50,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra, comporta l'inammissibilità del reclamo. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per il procedimento.
6. La società può inviare, con lo stesso mezzo, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal reclamo, rimettendone copia al calciatore/calciatrice ed allegando alle stesse la ricevuta in originale della raccomandata.
7. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.
8. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, il calciatore/calciatrice nel testo del reclamo e la società in quello delle controdeduzioni.
9. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 7, punti 4 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, deferisce i contravventori innanzi alla competente Commissione Disciplinare Nazionale della L.N.D..
10. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di venti giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione delle tasse versate. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti a cura della Segreteria della Commissione, e le stesse possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nel termine di decadenza di sette giorni dalle relative date di notifica ai sensi dell'art. 45, punto 4, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva.